

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI

N DI REP.

CONVENZIONE

**PER L'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELLE
DISCARICHE PROVINCIALI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**

L'anno il giorno del mese nella sede del Servizio Gestione Impianti – ADEP -, di seguito denominato “Servizio”, in Trento tra i signori:

- Ing. Giovanni Battista Gatti nato a Rovereto il 25 agosto 1963 e domiciliato per la carica in Trento presso la sede del Servizio, via Pranzelores, 29 C.F. e P. Iva 00337460224, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1998 n. 6-78;
- sig. nato a(Prov.) il legale rappresentante della **Ditta** **con sede a** (Prov.), **Via**, C.F./P.iva, di seguito denominato DITTA;

premessò:

che l'Agazia per la depurazione – Servizio Gestione Impianti ha assunto la gestione delle discariche per rifiuti urbani e speciali assimilabili a far data dal 1 gennaio 2014 in attuazione dell'art. 102quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41;

che la **Ditta** **con sede a** (Prov.), **Via**, **pec** chiede di poter conferire i seguenti rifiuti **prodotti nel bacino di conferimento della discarica di**

Descrizione	Codice CER	Quantità annua (Kg)

che con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Impianti di ADEP n. _____ di data _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'accettazione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, nelle discariche provinciali per rifiuti urbani non pericolosi;

che con DM. dd. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” viene stabilito che, al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 del DM. stesso;

che l’allegato E del decreto del Presidente della Provincia 09 giugno 2005 n. 14-44/Leg. (disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti,) come da ultimo modificato con d.PP 20 dicembre 2012, n. 26-101/Leg, contiene l’elenco (cd. *lista positiva*) dei rifiuti non pericolosi che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, senza la caratterizzazione analitica di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 2010 (definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

che con circolare del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013 con ad oggetto: “*rifiuti speciali assimilabili agli urbani: esenzione dalla caratterizzazione analitica ai fini dello smaltimento nelle discariche provinciali*” si rammenta di quanto stabilito al paragrafo 4 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 2010, che indica i casi in cui non sono necessarie le determinazioni analitiche ai fini della caratterizzazione di base dei rifiuti. La norma in questione prevede infatti che tali determinazioni analitiche non sono necessarie, tra l’altro, qualora “*si tratti di tipologie di rifiuti per le quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata*

documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di scarica”.

che il IV aggiornamento del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – sezioni rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 2175 ha definito il limite di assimilazione quantitativa di conferimento obbligatorio dei rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01) al servizio pubblico di raccolta in 1000 m³/produttore/anno;

che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, "Decreto Competitività", convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha introdotto nell'allegato D alla parte IV una disposizione relativa alla classificazione dei rifiuti che recita: *“Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede”*. Per i rifiuti assimilabili agli urbani classificati con codice CER speculari risulta quindi necessario applicare la seguente procedura:

- a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi del rifiuto);*
- b) determinare i pericoli connessi (attraverso la normativa europea sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);*
- c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).*
- d) Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.*
- e) Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.*
- f) La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”*

In particolare per i rifiuti CER 191212 e 170904, qualora non sia possibile procedere al campionamento in

modo rappresentativo, è necessario specificare l'origine e le caratteristiche merceologiche del rifiuto in modo da definire il processo produttivo che lo ha generato e le caratteristiche di pericolosità dei materiali originari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Servizio gestione impianti di ADEP, come sopra rappresentata, conviene con la sopraccitata DITTA il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani sopra descritti, provenienti dalla propria attività, nella discarica controllata per rifiuti urbani e speciali assimilabili in località
- 2) La presente Convenzione decorre dal ed **ha durata triennale salvo anticipata chiusura delle discariche provinciali**. La discarica di riferimento, ai sensi dell'articolo 74 del dPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (TULP) al momento della stipulazione della presente convenzione è indicata nell'articolo precedente. Il Servizio gestione degli impianti, sulla base delle esigenze operative di gestione, potrà variare il bacino di conferimento con semplice obbligo di comunicazione della variazione intervenuta alla ditta senza che quest'ultima possa richiedere alcunché.
- 3) L'autorizzazione al conferimento potrà comunque essere sospesa o revocata dal Servizio, anche prima della sua naturale scadenza per motivi di pubblico interesse o di mancato rispetto della presente convenzione, senza che per questo la DITTA possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere indennizzi di alcun genere.
- 4) La DITTA può esercitare il diritto di recesso dalla presente convenzione con l'invio di pec/raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza.
- 5) L'accettazione dei rifiuti è comunque subordinata alle reali capacità della discarica.
- 6) Caratteristiche dei rifiuti e modalità di conferimento.
 - a) I rifiuti oggetto della presente convenzione devono essere compresi fra le tipologie ammesse in discarica;
 - b) non saranno accettati in discarica rifiuti con una concentrazione di sostanza secca inferiore al 25%, ad esempio quelli trasportati in autobotte;
 - c) il Servizio si riserva la facoltà di stabilire limiti al conferimento di rifiuti, anche temporanei, in relazione alle esigenze di gestione;
 - d) la documentazione idonea ad individuare il rifiuto da smaltire dovrà essere consegnata ad ogni scarico. Il Servizio ha facoltà di ordinare analisi di qualsiasi tipo sul rifiuto conferito al fine di

accertarne l'esatta natura. Il costo di tali analisi sarà a carico della DITTA;

- e) per il conferimento dei rifiuti la DITTA dovrà attenersi alle modalità ed orari stabiliti dal Servizio;
- f) per il conferimento ed il trasporto dei rifiuti la DITTA dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) prima del conferimento, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal d.Lgs. 13/01/2003 n. 36, e dal DM 27 settembre 2010, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare, **in corrispondenza del primo conferimento di ogni anno e ad ogni variazione significativa del processo che li origina** e, comunque, almeno una volta all'anno la caratterizzazione di base dei rifiuti ai sensi dell'articolo 2 del DM. 27 settembre 2010, secondo le indicazioni stabilite nell'allegato 1 punto 2 del medesimo decreto compilando il modello approvato con determinazione del dirigente del Servizio gestione impianti di ADEP n. _____.
Il gestore della discarica effettua la verifica di conformità sulla base dei dati forniti dal produttore con la cadenza di cui sopra;
- h) nel caso in cui siano conferiti rifiuti speciali assimilabili diversi da quelli previsti all'allegato E (cd lista positiva) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti), come da ultimo modificato con d. P..P. 20 dicembre 2012, n. 26-101/Leg o CER 150203 (Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi) il produttore dei rifiuti è tenuto a integrare la caratterizzazione di base di cui al precedente punto g) con la caratterizzazione analitica secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1, punto 3, del D.M. 27 settembre 2010 e nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 (qualora necessario). In questo caso, prima di ogni conferimento in discarica, la ditta ha l'obbligo di accordarsi con l'incaricato responsabile della discarica, per la verifica di conformità analitica dei rifiuti (controanalisi), da effettuarsi ad ogni variazione di tipologia di rifiuto e di processo di produzione ai sensi dell'allegato 1 punto 3 lett. a) e b) del D.M. 27 settembre 2010. Il campionamento dei rifiuti avverrà direttamente nel luogo di produzione. Il Servizio incarica persone o istituzioni indipendenti e qualificate per l'effettuazione del campionamento e delle analisi, procedendo secondo quanto previsto dalla norma di riferimento (allegato 3 del DM 27 settembre 2010); Durante la verifica viene altresì prelevato un campione di rifiuti da conservare presso la discarica per almeno due mesi e tenuto a disposizione

dell'autorità territorialmente competente. Le spese derivanti dalle suddette operazioni, per la definizione della caratterizzazione analitica dei rifiuti, sono direttamente e completamente a carico della Ditta conferente. Tali determinazioni analitiche non sono necessarie qualora *“si tratti di tipologie di rifiuti per le quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica”*

7) Oneri di smaltimento

- a) Le spese di smaltimento saranno addebitate alla DITTA applicando le tariffe approvate con deliberazione di Giunta provinciale vigenti e direttamente applicabili al momento del conferimento senza ulteriore comunicazione.
 - b) La tariffa di smaltimento comprende le seguenti voci: - tributo speciale per il conferimento in discarica (art. 38 della L.P. 10/97); - Contributo per la localizzazione dell'impianto (1° comma dell'art. 23 della L.P. 2/97); - Costi di ammortamento dell'impianto (6° comma dell'art. 74 del Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); - Costi di gestione post operativa (art. 15 del D.Leg. 36/2003)
 - c) Alla tariffa definita di cui al punto 1 va applicata l'IVA nella misura di legge.
 - d) La fatturazione è prevista con cadenza mensile con emissione della fattura entro la fine del mese successivo, ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 3 novembre 2014, n. 1883.
- 8) Tutte le spese di smaltimento e addebiti sopra indicati saranno versati da parte della DITTA, su presentazione da parte del Servizio di relativa fattura, alla scadenza che viene fissata in 45 giorni fine mese data fattura, mediante versamento al Servizio. Il ritardo nei pagamenti comporterà l'addebito di interessi al tasso Euribor maggiorato di 1(uno) punto, oltre all'eventuale sospensione o revoca della presente convenzione.
- 9) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico della DITTA.
- 10) Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 5) - 2 comma del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura del Servizio.
- 11) Ai sensi della legge 196/2003 si informa che i dati forniti dalla DITTA sono trattati Servizio i per

finalità connesse alla stipula e gestione della presente Convenzione. La DITTA ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Il presente atto è stato redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti della Servizio gestione impianti, tenuto presso la Segreteria dello stesso;

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia – ADEP -il Servizio Gestione Impianti.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

Dichiaro ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di aver preso visione e di accettare in particolare quanto previsto ai punti 3, 5 e 6 e 7 della presente Convenzione.

LA DITTA